



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto**

**FAQ sulla ammissibilità dell'esclusione dal sistema ETS, ai fini delle comunicazioni delle emissioni, delle unità di riserva e di emergenza funzionanti meno di 300 ore in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per gli impianti c.d. "Piccoli Emittitori" e "Molto Piccoli Emittitori" ai sensi degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE e s.m.i.**

---

Si informano i gestori di impianti c.d. "Piccoli Emittitori" (in acronimo PE) di cui all'art. 27 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e di impianti c.d. "Molto Piccoli Emittitori" (in acronimo MPE) di cui all'art. 27 bis paragrafo 1 della citata direttiva che possono richiedere l'esclusione, ai fini della comunicazione delle emissioni, delle unità di riserva e di emergenza che hanno funzionato meno di 300 ore in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 27 bis paragrafo 3, con la compilazione del modulo A2-1 disponibile sul portale ETS nella forma aggiornata.

Il gestore deve rendicontare, per ciascuna unità, il nome dell'Unità di Riserva e/o Emergenza (identificandone in maniera univoca la Fonte come riportato nel più recente Piano di Monitoraggio aggiornato e deliberato, eg. F17: Gruppo Elettrogeno SXYZ C 180.5 200 KWA Matr.XX69 0,160 MWt), descriverne la tipologia (e.g. Generatore d'emergenza, unità di back-up), emissioni associate per unità, ore effettive di funzionamento, e il/i sotto impianto/i interessati (come riportato nel modulo NIMs).

Il Gestore dovrà comunicare, nell'ambito della prossima comunicazione annuale delle emissioni, la conformità al requisito previsto dall'articolo 27-bis paragrafo 3 corredandola di opportuno attestato del verificatore accreditato .

I moduli devono pervenire al portale ETS entro e non oltre le ore 12.00 del 30 dicembre 2019.